



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
**LEGA NAZIONALE DILETTANTI**  
Delegazione Distrettuale  
**IVREA**  
piemontevda.lnd.it



NUMERO COMUNICATO 32 DATA COMUNICATO 07/03/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

## DELEGAZIONE IVREA

### RAPPRESENTATIVA UNDER 14 – CONVOCAZIONI LUNEDÌ 11/03/2024

Si rendono noti i nominativi degli atleti convocati per il terzo raduno della rappresentativa di Calcio a 11 provinciale Under 14 della Delegazione Distrettuale di IVREA.

#### Lunedì 11 Marzo 2024

Ritrovo ore 14.00 presso l'impianto sportivo di **Volpiano, Via San Grato 5, Campo Sintetico "Bertolotti"**

COGNOME	NOME	SOCIETA
<b>Ardissone</b>	Giorgio	Atletico Pont
<b>Baciu</b>	Darius Ionut	Strambinese 1924
<b>Bianchi</b>	Eugenio	Ivrea Banchette
<b>Blom</b>	Marco	Fc Volpiano
<b>Bonifacio</b>	Nicolo'	Fc Volpiano
<b>D'agosto</b>	Mattia	Ivrea Calcio Asd
<b>Della Sala</b>	Samuele	Rivarolese 1906
<b>D'errico</b>	Cesare	Ivrea Calcio Asd
<b>Durisotti</b>	Matteo Francesco	Ivrea Banchette
<b>Fiore</b>	Paolo	Volpiano
<b>Frاند Largio</b>	Paolo	Vallorco
<b>Giacoma</b>	Nicola	Rivarolese 1906
<b>Graziano</b>	Gabriele	Ivrea Calcio Asd
<b>Grisolano</b>	Luca	Atletico Pont Fc
<b>Mazza</b>	Mattia	Rivarolese 1906
<b>Medon Polito</b>	Tomazo	Ivrea Banchette
<b>Ozzella</b>	Simone	Volpiano Pianese
<b>Pozzato</b>	Mattia	Castellamonte Asd

<b>Riva</b>	Alberto	Atletico Pont Fc
<b>Rossi</b>	Roberto	Volpiano Pianese
<b>Ruotolo</b>	Nicolo'	Rivarolese 1906
<b>Vitton Mea</b>	Michele	Atletico Pont Fc
<b>Zanna</b>	Federico	Strambinese 1924

*I suddetti atleti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di riconoscimento personale e del certificato attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica del giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione.*

## **IVREA BANCHETTE - PROGETTO TUTELA MINORI STAGIONE**

La società ASD IVREA BANCHETTE comunica che in data **14 marzo 2024** dalle ore 18:30 presso la Sala Pinchia del Comune di Banchette, si svolgerà il Workshop dedicato alla tutela dei minori riservato ai calciatori e calciatrici dell'Ivrea-Banchette durante il quale verranno sensibilizzati sulla tematica del Bullismo, Cyber-bullismo e prevenzione.

L'evento è riservato a calciatrici e calciatori.

## **IVREA CALCIO – 4° INCONTRO DI FORMAZIONE**

La società IVREA CALCIO comunica che in data **21 marzo 2024** dalle ore 19:15 presso Campo comunale di Pavone C.se Via circonvallazione, si svolgerà il quarto incontro di formazione.

Tema della serata: "WORHSHOP DI TIPO TECNICO"

Relatore della serata: Reolfi Patrick

## **IVREA CALCIO – 5° INCONTRO DI FORMAZIONE**

La società IVREA CALCIO comunica che in data **28 marzo 2024** dalle ore 19:15 presso Campo comunale di Pavone C.se Via circonvallazione, si svolgerà il quarto incontro di formazione.

Tema della serata: "WORHSHOP DI TIPO TECNICO"

Relatore della serata: Reolfi Patrick

# RISULTATI

## JUNIORES UNDER 19 - IVREA

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
ARDOR S. FRANCESCO	- E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	0 - 4

## GIUSTIZIA SPORTIVA

Il giudice Sportivo Avvocato Mario BENNI, coadiuvato dal sostituto giudice Avvocato Massimo RABALLO, ha adottato i provvedimenti disciplinari, che di seguito integralmente si riportano, in base alle risultanze degli atti ufficiali.

### GIUDICE SPORTIVO

## GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19

### GARE DEL 24/02/2024

#### Gara del 24/02/2024 ARDOR SAN FRANCESCO – E. DE F. SAINT CHRISTOPHE

Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto

- del ricorso ritualmente notificato alla controparte, presentato, nei termini di rito e con allegazione della relativa tassa, dalla Soc. Ardor San Francesco e relativo alla gara ARDOR SAN FRANCESCO – E. DE F. SAINT CHRISTOPHE, Campionato JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI Girone A, del 24/02/2024;
- che la ricorrente si lamentava perché la Società E. DE F. SAINT CHRISTOPHE aveva operato ben sei sostituzioni, nel corso della gara in oggetto, in luogo delle cinque ammesse, in aperta violazione della norma regolatrice, pubblicata al paragrafo 17 del C.U. n. 1 PIEMONTEVDA del 1° luglio 2023.
- che detto ricorso, pur non contenendo specifiche domande se non l'espressione di una speranza od attesa di "un positivo riscontro", provocava l'apertura del presente giudizio ed il deposito, anch'esso nei termini, delle controdeduzioni di E. DE F. SAINT CHRISTOPHE, che riconosceva la propria errata applicazione nel numero delle sostituzioni effettuate, per mero errore di confusione provocata dall'omonimia di due suoi calciatori, affermando che detta violazione non aveva comunque influito sul regolare svolgimento della gara, il cui risultato di 0- 4 si era già determinato al 6° minuto del secondo tempo, mentre l'errata sesta sostituzione interveniva al 46° del secondo tempo;
- che E. DE F. SAINT CHRISTOPHE chiedeva che questo Giudice validasse il risultato del campo ed eventualmente comminasse un'ammenda alla Società e l'inibizione al dirigente accompagnatore, per la violazione perpetrata;
- che E. DE F. SAINT CHRISTOPHE segnalava giurisprudenza favorevole e consolidata in merito al proprio assunto;

- il referto arbitrale riportava effettivamente le sei errate sostituzioni lamentate dalla ricorrente, di cui la sesta (ed ultima) intervenuta al 46° del secondo tempo con fischio di chiusura della gara al 52°, mentre il risultato si era già definito al 6° minuto del secondo tempo, con la realizzazione del quarto gol.

Preso atto di queste circostanze di fatto e delle deduzioni fatte pervenire dalle società, questo Giudice ritiene che la errata sostituzione operata da E. DE F. SAINT CHRISTOPHE non integra l'ipotesi di cui all'art. 10 co. 1 del CGS FIGC (comportante la perdita della gara), in quanto la sesta sostituzione è intervenuta a risultato totalmente acquisito né, dal rapporto arbitrale, si evidenziano circostanze, collegate a detta sostituzione, che abbiano influito sul regolare svolgimento della stessa gara. Più attinente a questa fattispecie appare la norma prevista dall'art. 10 co. 5 CGS.

La Corte federale d'appello, a Sezioni Unite, con la decisione n. 66 del 6 febbraio 2023 ha riassunto la portata dell'art. 10 del CGS FIGC, indicando che la responsabilità delle società sportive "può essere individuata in relazione alle vicende della fattispecie concreta. Infatti, in ragione delle peculiari circostanze [previste al comma 5 del medesimo art. 10 CGS], ai Giudici Sportivi è riconosciuto il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere al club, sì da consentire una valutazione caso per caso circa la sanzione più conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza". Già l'art. 17 CGS (*codice previgente n.d.r.*) affidava ai Giudici Sportivi la discrezionalità di emettere sanzioni, sulla base di criteri di ragionevolezza, congruità e meritevolezza rispetto al fatto concreto.

Nel nostro caso apparirebbe del tutto irragionevole, incongruo ed immeritevole comminare ad E. DE F. SAINT CHRISTOPHE la perdita della gara, vinta sul campo, senza l'evidenza di fatti o situazioni influenti sulla regolarità della stessa. Né le norme di Giustizia Sportiva prevedono astratti automatismi nella sanzione di perdita della gara, rispetto al semplice verificarsi di fatti o situazioni nello svolgimento della partita.

In aderenza alla più idonea fattispecie prevista al comma 5 dell'art. 10 del CGS vigente, nel caso che ci occupa è dunque ragionevole, congruo e rispettoso del merito dell'evento sportivo, dichiarare la regolarità della gara e, viste le norme di cui agli artt. 4, 5 e 6 del CGS, comminare l'inibizione di due mesi al Dirigente accompagnatore ufficiale Ariu Mirko per responsabilità diretta e l'ammenda di Euro 200,00 alla Società E. DE F. SAINT CHRISTOPHE, per responsabilità oggettiva.

Il Giudice Sportivo, pertanto,

- a) dichiara la regolarità della gara ARDOR SAN FRANCESCO – E. DE F. SAINT CHRISTOPHE, Campionato JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI Girone A, del 24/02/2024, con il risultato acquisito sul campo di 0 - 4;
- b) inibisce il Dirigente accompagnatore ufficiale Ariu Mirko della Società E. DE F. SAINT CHRISTOPHE, sino a tutto il 7 maggio 2024.
- c) applica alla Società E. DE F. SAINT CHRISTOPHE l'ammenda di Euro 200;
- d) dispone la restituzione alla Società Ardor San Francesco della tassa reclamo versata, avendo tale Società correttamente segnalato l'irregolarità, a cui sono conseguiti i provvedimenti adottati da questo Giudice.

## GIUDICE SPORTIVO AOSTA

Il Giudice Sportivo Avv. Andrea BALDUCCI assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Antonio BIANCHI hanno adottato le seguenti delibere:

### CAMPIONATO UNDER 16

#### ERRATA CORRIGE ESPULSIONE

Sul Comunicato Ufficiale n.32 del 29/02/2024, risultava comparire, a seguito dell'errata trascrizione, da parte del direttore di gara, un giocatore espulso durante l'incontro IVREA BANCHETTE – AOSTA CALCIO 511, di seguito la corretta sanzione:

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

PAONESSA MIRKO (IVREA BANCHETTE)

Per linguaggio blasfemo.

**DA LEGGERSI INVECE**

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

TORREDIMARE MATIAS (IVREA BANCHETTE)

Per linguaggio blasfemo.

**Publicato in IVREA ed affisso all'albo della Delegazione di IVREA il 07 marzo 2024**

IL SEGRETARIO  
**(Giampiero DEGIROLAMO)**

IL DELEGATO  
**(Roberto DRAGO)**

**Publicato in Ivrea il  
07/03/2024**